

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Il giorno 4 febbraio 2010 alle ore 9.00 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del tavolo di concertazione generale per discutere il seguente ordine del giorno:

“Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). Procedure di autorizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, norme speciali per i rifiuti di tipo particolare, criteri e modalità per l'attività di controllo”.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

RENATO SANTINI	CISL
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
STEFANO VARIA	CONFINDUSTRIA
RICCARDO SABATINI	CNA
CATERINA TOCCAFONDI	LEGACOOP TOSCANA
FRANCESCO LISI	COLDIRETTI
MARCO FAILONI	CIA
GIANNI PICCHI	CONFCOMMERCIO
SIMONETTA LEO	ASS.AMBIENTALISTE
LORENZO PERRA	CISPEL
FRANCESCO TIEZZI	CISPEL
VALERIO LAMI	CISPEL

Presiede l' Assessore Anna Rita Bramerini

Oltre a Paolo Baldi responsabile dell'Area programmazione e controllo Regione Toscana sono presenti Alfredo Cianci Dirigente R.T. responsabile Settore Rifiuti e Bonifiche, Stefano Amato e Claudia Campana funzionari R.T nonché Lucy Tartaglia e Marisa Valtancoli funzionarie della Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse (ARRR).

ASSESSORE BRAMERINI

Introduce premettendo che la stesura del testo del regolamento ha tenuto conto, sia pure soltanto parzialmente, di alcuni rilievi che sono stati presentate da Ance, Cispel e dalle Province.

In particolare per quanto riguarda quest'ultime, si è tenuto conto che alcune province hanno utilizzato il meccanismo del Suap in ossequio alla legge regionale che lo ha disciplinato,.

Pertanto anche per non creare confusione, indica che nel regolamento si è stabilito, con una disposizione transitoria ,di mantenere la competenza in capo alle province, in attesa però che con la prossima legislatura si possa riformare la legge regionale 25/98 e di derogare quindi alla disciplina dei Suap, così come si è fatto con la legge regionale 39/2005 in materia di energia.

Dopo essersi soffermata brevemente su alcuni aspetti contenutistici del regolamento legati essenzialmente ai fanghi di depurazione ed al loro utilizzo in agricoltura, apre la discussione per esaminare le questioni che dai componenti del Tavolo verranno sottoposte.

SIMONETTA LEO (ASS.AMBIENTALISTE)

Condivide l' impianto del regolamento ed apprezzando il lavoro fatto, auspica che il regolamento possa essere approvato entro la fine di questa legislatura.

In particolare apprezza ,riguardo alle procedure di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nonché delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti anche pericolosi, la finalità, precisata all' art. 1 primo inciso, " di garantirne la semplificazione, lo snellimento e l'uniformità sul territorio regionale".

Sull'insieme dell' articolato e con l' intento di fornire un contributo "in positivo ", suggerisce le seguenti modifiche , avvertendo che esse sono relative alla stesura precedente del testo, in quanto quella più recente le è stata consegnata solo questa mattina e quindi era impossibile prenderne visione:

-*Art. 7, comma 5:* dopo trasmissione, aggiungere "*e la possibilità di elaborare i dati e per armonizzare gli atti amministrativi e il controllo*". Infatti la formulazione "al fine di agevolare ecc." ricorre più volte nel testo del Regolamento e quindi per non rischiare di sminuire, sia pure involontariamente, il ruolo del SIRA, propone questa modifica;

-*Art. 17, comma 2:* dopo impianti aggiungere "*e della gestione dei rifiuti*" che è comprensivo di tutte le attività, e subito di seguito, sostituire "effettua" con "*programma*".che sembra più appropriato, in quanto se invece si fa un elenco vi è il rischio, che alcuna o qualche attività manchi;

-*Art.21:* propone di aggiungere un comma 2: "*per quanto riguarda le norme tecniche per la trasformazione dei fanghi in prodotto fertilizzante si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 217/06*

-*Art. 27 ed Art. 29:* : richiede di esplicitare chi esegue le analisi dei fanghi;

-*Art. 33, comma 2:* dopo "l'autorizzazione è rilasciata" aggiungere "*dal SUAP, previo parere di ARPAT e ASL, preventivamente informate dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi*";

-*Art. 42, comma 2:* ritiene preferibile che i dati siano trasmessi appena pronti perché altrimenti se la trasmissione è di carattere annuale ,non saranno mai disponibili dati aggiornati.

GABRIELE BACCETTI (CONFINDUSTRIA)

Prima di cedere la parola a Stefano Varia presidente di Ance, per gli aspetti che in tema di rifiuti inerti non pericolosi riguardano in particolare l'art. 36, formula qualche osservazione di carattere generale sulle seguenti questioni:

-Sportelli Unici

Nota che il nuovo testo supera alcune perplessità che in passato erano state espresse, dal momento che mancavano alcuni tasselli e valuta positiva quindi la soluzione trovata nello articolato di rinviare la disciplina di esclusione dell' applicazione dei Suap, ad una futura modifica della legge regionale 25/98.

Nella prospettiva di modifica di questa legge ed in particolare sul tema del coordinamento delle funzioni amministrative in materia di rifiuti, rinnova la richiesta di un Comitato che veda la partecipazione delle associazioni di categoria, tenendo conto che in Regione Toscana esistono già delle esperienze in questo senso, come in materia di autorizzazione integrata ovvero di qualità dell'aria.

-Fideiussioni

Sottolinea anzitutto che le imprese hanno l' esigenza di una modifica e di un adeguamento degli allegati, soprattutto in relazione a determinate tipologie di rifiuti come ad esempio gli inerti che hanno grandi volumi e che vengono equiparati ad altre tipologie di rifiuti.

Rileva che attualmente la materia è disciplinata in un allegato del regolamento, ma che il testo del regolamento rinvia ad una delibera.

Nel condividere la scelta della delibera, perché così si finisce per affidare la disciplina di questo tema ad un provvedimento più snello, suscettibile di subire modifiche in una fase successiva, suggerisce però di accorciare i tempi, portandoli da 90 a 30 giorni dall'attuazione del regolamento, per fare in modo che la delibera esca subito dopo il regolamento.

-Settore orafa

Indica che le imprese del settore orafa manifestano l'esigenza che venga riproposta anche in questo nuovo regolamento la norma del regolamento vigente (art. 29), che disciplinava la materia di scarti di lavorazione da materiali preziosi.

Ciò gli sembra tuttora compatibile dal punto di vista tecnico-giuridico con la normativa nazionale (legge n. 426/1998, decreto legislativo n.152 /2006).

STEFANO VARIA (CONFINDUSTRIA)

Concentrando il suo intervento sull'art.36 (rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione) ritiene anzitutto opportuno eliminare nel titolo la dizione "da costruzione e demolizione", perché tenendo presente la volontà di "utilizzare tutto il riutilizzabile", ed anche di poter riciclare secondo quello che prevede la normativa (D.M. 05/02/1998 ed altre normative) questa limitazione gli sembra abbia poco senso ed inoltre potrebbe creare dei problemi interpretativi alle province.

Inoltre eliminare questo inciso, potrebbe avere l'effetto di far considerare le terre e rocce di scavo, anch'esse rifiuti inerti non pericolosi e consentire quindi che esse abbiano un processo tramite impianti autorizzati sia con l'autorizzazione semplificata che con la ordinaria.

Sottolinea infatti che attualmente per le terre e le rocce di scavo, anche se si passa dagli impianti di trattamento, ci sono dei dubbi sul fatto che si possano considerare "non come dei rifiuti" con la conseguenza alquanto assurda che si dovrebbe andare al loro riutilizzo con il formulario, anche quando esse escono dall'impianto di trattamento.

Considera alquanto grottesco che gli operatori, nel mentre fanno uno sforzo per il riciclo dei prodotti, possano sentirsi risponderne da qualche provincia che i materiali trattati secondo il D.M. 5/2/1998, all'uscita dagli impianti sono ancora rifiuti, in quanto manca l'emanazione del D.M. di cui al comma 2 dell'art.181 del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero che non si è in condizione di interpretare quando è che una lavorazione di rifiuti riciclabili, è riutilizzabile e quindi non è più nel circuito dei rifiuti.

Osserva che in Toscana ci sono alcuni impianti che trattano fino a 200.000 tonnellate di rifiuti e che sono arrivati ad investire su questa materia in maniera eccezionale.

Ma in queste condizioni, a causa dei "buchi normativi", l'assurda alternativa che rimane alle imprese è quella o di chiudere gli impianti o andare in contrasto con le province, le quali possono farle condannare penalmente perché recuperano dei prodotti.

Da qui quindi la richiesta all'Assessorato di fare ogni sforzo possibile per regolamentare il settore, che si trova in forte difficoltà ed in questo quadro richiede anche di:

a) specificare meglio quando è che alla fine di un processo di lavorazione degli impianti, il prodotto possa essere considerato una materia prima;

b) ribadire che in attesa della riforma della norma Uni 100006 sui materiali riciclati, le uniche norme tecniche che regolamentano questo ambito specifico sono quelle della circolare ministeriale del 15/07/2005, emanata ai sensi del D.M. 05/02/1998.

Alla luce di queste considerazioni propone quindi le seguenti modifiche al testo dell'art. 36:

1) *riformulare il testo del primo comma*

indicando dopo il primo inciso “ nonché il loro riutilizzo in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli impianti autorizzati in base alle procedure ordinarie o iscritti nel Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero in base alle procedure semplificate”:

2) *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

“ I materiali ottenuti al termine del processo di recupero, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 181-bis, comma 2, del D.lg. 152/06, sono esclusi dall’ambito di applicazione del citato decreto e dall’osservanza degli obblighi e adempimenti da questo ultimo posti, esclusivamente qualora presentino le caratteristiche tecniche indicate, negli specifici paragrafi, dall’Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche relativamente alle materie prime seconde”;

3) *Aggiungere inoltre i seguenti commi :*

comma 3- “I materiali ottenuti al termine del processo di recupero effettuato negli impianti iscritti al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero in base alle procedure semplificate hanno l’obbligo di rispettare integralmente le norme tecniche indicate dall’Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche riguardante la tipologia, la provenienza, le caratteristiche del rifiuto il processo di recupero e infine le caratteristiche della materie prime seconde “;

comma 4-“L’immissione sul mercato delle materie prime seconde derivate da un processo di recupero deve essere subordinato all’osservanza di quanto viene disposto dalle normative tecniche di settore o dalla Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15/07/2005 “;

comma 5 “La messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione, qualora avvenga in cumuli può essere effettuata su basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato, opportunamente rullato e ben compattato di spessore non inferiore a 20 cm”.

ASSESSORE BRAMERINI

Risponde ad alcune delle questioni sollevate indicando in sintesi:

a) che se in un regolamento si facessero delle modifiche che con esso non si possono fare, perché vanno fatte solo con legge regionale, forse si risolverebbe un problema, ma se ne causerebbe un altro, in quanto questo impianto non reggerebbe a probabili impugnative;

b) che la Regione Toscana è intervenuta per modificare ed adeguarsi al fatto che la Uni 10006 è stata soppressa, ma purtroppo la nuova Uni 10006 non è stata emanata,.

Non si può però accettare di non precisare all’ art. 36 “rifiuti da costruzione e demolizione “in quanto sugli inerti non pericolosi ci sono moltissimi codici, moltissime provenienze che non possono essere disciplinate da questo articolo;

c) che comunque l' impegno che posso prendere come Assessore in scadenza di mandato ed a prescindere quindi da chi ne avrà la responsabilità nella prossima Giunta, è di mettere in piedi un tavolo tecnico, composto da una rappresentanza delle province, delle imprese, coadiuvati da tecnici e giuristi della Regione, con l' obiettivo di preparare il lavoro rispetto alle modifiche della legge regionale 25/98, che rappresenta lo strumento principe, con il quale appunto la Regione può affrontare questo grande problema degli inerti non pericolosi ed assumersi la responsabilità di fare chiarezza e dare delle efficaci risposte agli imprenditori così come ai cittadini toscani,

d) che come Assessore è pronta a forzare la mano laddove è possibile ed ad assumersi anche delle responsabilità, come dimostrano l' emanazione della legge Via-Vas, destinata a colmare un vuoto a livello nazionale, ovvero la disciplina dei Suap, che peraltro è stata ritenuta di confine ed anche contestata.

Ma valutati i pro ed i contro ne deve valere la pena e non è questo il caso;

e) che per quanto concerne la problematica delle terre da scavo, gli uffici della Regione hanno lavorato per due anni in collaborazione con Arpat e l' Agenzia per il recupero risorse per fare una norma interpretativa sulle terre rocce da scavo, cercando di chiarire il chiaribile sia a beneficio delle aziende che per chi va a fare i controlli.

ALFREDO CIANCI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Interviene, coadiuvato anche dai colleghi della R.T e della ARRR presenti alla riunione, per fornire dei chiarimenti rispetto alle modifiche proposte al testo dell' art. 36.

Intanto premette che se si cerca di definire all' interno di un articolato che cosa si può fare, perché un materiale non sia più un rifiuto, ci si scontra con la difficoltà che questo aspetto a livello nazionale non è stato chiarito e che questo compito non può essere assolto da una singola regione

Ma pur tenendo conto di ciò, rileva che ugualmente con l' art. 36 ci si spinti a definire un processo per il quale un materiale inerte da costruzione non è più un rifiuto, facendo così un' operazione che secondo i giuristi potrebbe essere contestabile, perché con ciò in qualche modo si va ad invadere un campo, che non è anzitutto di un regolamento e tanto meno rientra nelle prerogative di una regione.

Lo sforzo che si è compiuto con questo articolo è stato di constatare che c'è un articolo nel regolamento vigente del 2004, che specifica alcune cose, che permettono di utilizzare gli inerti in qualche forma ed aggiornando tale disposizione si è cercato quindi di mantenere questa disciplina.

Osserva però che se ci si vuole invece riferirsi a tutto il mondo degli inerti, il che vuol dire qualsiasi cosa, dai rifiuti derivanti dagli scarichi della ceramica ai rifiuti dell' industria, allora, pur avendo già con questa norma degli appigli abbastanza labili, si finirebbe per fare un salto molto grosso, ed un' operazione quindi alquanto azzardata.

Precisa inoltre che a suo avviso il problema che riguarda le province, delle autorizzazioni semplificate o ordinarie è un problema rilevante che non si risolve togliendo l' inciso "inerti da costruzione e demolizione" da questo regolamento e che va comunque risolto in maniera diversa dal dire che le autorizzazioni semplificate devono essere uguali all' ordinaria, in quanto la norma nazionale lascia discrezionalità alle province e questa discrezionalità va rispettata e non può essere in alcun modo compressa con un regolamento regionale.

LORENZO PERRA (CISPEL)

Considerando nel complesso positivamente l' impianto del regolamento, interviene per indicare e commentare brevemente alcune osservazioni formulate da Cispel Toscana riguardo in particolare alla problematica generale dei fanghi di depurazione e gestione del materiale vegetale piaggiato, disciplinata dall' art 37.

Sottolinea inoltre che la richiesta negli emendamenti presentati ,di alcune specificità per i fanghi prodotti dal gestore del servizio idrico integrato appare ragionevole e non conflittuale con le norme nazionali.

Nel ritenere comunque che la costituzione immediata di un tavolo tecnico oltre ad alcuni temi per loro natura molto tecnici, possa servire ad approfondire meglio alcuni elementi relativi ai fanghi in agricoltura (per i quali peraltro ribadisce l' esigenza di avere il tempo di tre anni prima dell'applicazione del nuovo regime di autorizzazione allo spandimento), richiede dei chiarimenti in ordine alla formulazione dell' art 32, che prevede "chiunque intenda utilizzare fanghi in agricoltura è tenuto a depositare detti fanghi presso un impianto di stoccaggio, situato nel territorio della Regione ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui all'articolo 27".

FRANCESCO TIEZZI (CISPEL)

Intervenendo come rappresentante della azienda Publiambiente spa, segnala che nella bozza di regolamento non è presente alcun cenno ai centri di raccolta, che in realtà sono uno strumento essenziale e sempre più importante per i gestori del servizio pubblico.

Si sofferma quindi sull' art.12 (isole ecologiche e punti di raccolta di rifiuti urbani) e sottolineando l' importanza di dare la possibilità al comune o al gestore di mettere delle isole ecologiche in aree private opportunamente individuate, propone di integrare e completare l'espressione usata al primo comma "La collocazione in aree pubbliche " con la seguente: "La collocazione, da parte del Comune e/o Gestore in aree pubbliche o in apposite aree private ".

Questa modifica avrebbe a suo giudizio il pregio di consentire l'inquadramento a livello giuridico ad esempio del posizionamento di scarrabili presso le grandi utenze, di cassonetti RSU presso il centro di raccolta, di contenitori porta a porta all'interno di spazi condominiali.

Richiede inoltre di valutare con attenzione la possibilità di utilizzare il centro di raccolta per un deposito preliminare dello spazzamento, perché sostiene che in fondo lo spazzamento non è un rifiuto, ma è un rifiuto che deriva da un'attività di manutenzione della strada, funzionale al ripristino della sua funzionalità .

Occorre quindi a suo giudizio evitare che il gestore sia costretto a portare lo spazzamento a diversi km di distanza, perché questo si traduce anche in consistenti ed evitabili costi tariffari.

VALERIO LAMI (CISPEL)

Intervenendo come rappresentante della azienda Rosignano Energia Ambiente spa , segnala alcune questioni che riguardano l'art.37 (gestione del materiale vegetale spiaggiato) ed in particolare :

a)per la disciplina del comma 2 suggerisce di aggiungere dopo "I rifiuti costituiti da materiale vegetale spiaggiato e rimosso definitivamente " l'espressione "ed individuati quali rifiuti a smaltimento " ;

b)per quella contenuta nel comma 3 indica di fare attenzione al limite ivi imposto di 7 metri in quanto il materiale spiaggiato si deposita prevalentemente sulla zona di massima espansione dell'onda;

c) riguardo poi al comma 4 suggerisce di evitare il ricorso all' espressione essiccamento, in quanto essa potrebbe risultare di difficile interpretazione.

Evidenzia che se la quantità di materiale da destinarsi a smaltimento dovesse finire in discarica, essa sarebbe inevitabilmente soggetta a diverse problematiche quali trasporti, stoccaggi, pagamenti di tasse regionali del comparto urbani.

Suggerisce ,pertanto ,che un possibile uso del materiale vegetale spiaggiato quale materiale da copertura possa essere regolato da una specifica circolare regionale , così come è stato fatto a suo tempo riguardo al codice 19.05.03 (compost fuori specifica).

STEFANO VARIA (CONFINDUSTRIA)

Richiamando la formulazione dell' art. 37 , aggiunge che qualche provincia, per quanto concerne il materiale sulla pulizia degli arenili, ha già rilasciato delle autorizzazioni ordinarie per il trattamento, classificandolo con il codice 20.03.01 (rifiuti solidi urbani, ma con provenienza da pulizia degli arenili).

Crede che questa interpretazione debba essere modificata, perchè la legge dice che la classificazione dovrebbe farla il produttore, pur se in questo caso specifico è un po' difficile capire chi sia il produttore del rifiuto.

Indica comunque che se nel regolamento fosse operata una specifica in tema di riutilizzo , si potrebbero risparmiare molti soldi di smaltimento e questi prodotti potrebbero prendere una filiera diversa, a dei costi inferiori.

ALFREDO CIANCI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Risponde alle questioni sollevate da Perra, Tiezzi e Lami, precisando in sintesi:

-che sui centri di raccolta, nel regolamento non è stato dichiarato niente, perché la disciplina è specifica ed è quella di cui al D.M 8/4/2008, peraltro di recente modificato ed un semplice richiamo è stato considerato inutile ;

-che la definizione dei fanghi del servizio idrico integrato è sembrata superflua, perché ciò che è caratterizzante è la tipologia del fango, e non già che il fango derivi da impianto del servizio idrico integrato;

-che la ratio del deposito dei fanghi in un impianto di stoccaggio , di cui all'art 32 ,è stata dettata da varie esigenze di natura ambientale, tecnica e di controllo ed in particolare da quelle di poter utilizzare il fango anche in periodi diversi da quelli di produzione, di avere la possibilità di un controllo sui fanghi che provengono da fuori Regione, così come su quelli prodotti in Regione, che dal momento in cui escono dal depuratore non si sa con sicurezza che fine fanno prima di arrivare sul campo agricolo;

-che considerato che il d.lgs.99/1992 prevede che le analisi devono essere fatte da laboratori pubblici o privati, ma non specifica quali caratteristiche devono i laboratori privati, la Regione Toscana ,assumendo una posizione comune ad altre regioni del centro-nord, ritiene che debba trattarsi di laboratori sostanzialmente certificati;

-che sull'individuazione dei codici il problema esiste, verrà approfondito sul piano tecnico, ma esso è probabilmente risolvibile con una legge regionale.

FRANCESCO LISI (COLDIRETTI)

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ritiene che nella definizione della norma regolamentare si debba tener conto in modo chiaro, trasparente e facilmente comprensibile se quel tipo di fango è suscettibile o meno di essere utilizzato in agricoltura.

Pensa infatti che sia di fondamentale importanza fare attenzione al quantitativo massimo di fanghi che può essere immesso nel terreno, in modo da non alterare la sua composizione chimica fisica e dar luogo a dei problemi sulle coltivazioni .

Inoltre, qualora i fanghi contengano azoto, andrebbe indicato un riferimento agli adempimenti che le aziende agricole devono ottemperare per quanto riguarda l' applicazione di una specifica direttiva U.E.

Osserva poi che per ottenere le autorizzazioni le imprese agricole devono rivolgersi alle province e che molta della documentazione da queste richiesta si trova di già presso il sistema informatico di Artea, che in specie per quanto concerne la parte urbanistica di inerenza delle aziende agricole possiede una banca dati che funziona.

Pensa quindi che se si operasse questa semplificazione, esonerando le aziende agricole da questa incombenza, si avrebbero due importanti risultati: si metterebbero al sicuro e si renderebbero tracciabili i processi e si consentirebbe all' ente pubblico di monitorare la situazione, rispetto in particolare ad i flussi ed al luogo di destinazione dei fanghi.

RICCARDO SABATINI (CNA)

Sulla questione dei Suap ricorda che in precedenza la Cna aveva espresso delle perplessità, ma che ora queste sono state superate.

In particolare c'erano dubbi sull' esistenza di reali competenze all' interno dei Suap per poter svolgere le pratiche, con il rischio quindi che ciò potesse tradursi per le imprese in una complicazione invece che in una semplificazione .

Nel precisare che sulla possibile estensione del recupero dei materiali inerti condivide nella sostanza le osservazioni di Varia, sottolinea come la questione delle terre rocce da scavo, anche per le ragioni normate dal d.lgs.152/2006 sia una questione molto complessa, che comunque va in qualche modo prontamente affrontata.

Mentre apprezza la proposta dell' Assessore rispetto alla costituzione del tavolo tecnico, invita a fare ogni sforzo per cercare , laddove è possibile farlo , di introdurre a livello regionale degli elementi di chiarezza perché segnala che altrimenti le imprese hanno difficoltà a portare gli inerti negli impianti ed il sistema rischia il collasso.

Concorda poi con le osservazioni di Baccetti, dirette a far reintrodurre la norma riguardante i laboratori orafi, che è stata cassata nel testo, precisando che molti laboratori orafi operano con l' avvio ai banchi degli scarti di lavorazione, considerandoli in base alla legge 426/1998 (che si ritiene vigente, nonostante vi sia il d.lgs.152/2006) come se non fossero rifiuti .

Rispetto alla comunicazione degli impianti al sistema regionale Sirap, si chiede infine se è stato valutato se questa comunicazione possa o meno costituire un duplicato con quella che va fatta al nuovo sistema nazionale Sistri.

ASSESSORE BRAMERINI

A conclusione dell' incontro, ringraziando gli intervenuti per i contributi, formula le seguenti notazioni e precisazioni:

-sulle terre e rocce da scavo e sulle altre questioni che sono state poste, in particolare sui fanghi ed inerti, il regolamento più di quello che contiene rispetto alle macro questioni, non può affrontare;

-il regolamento disciplina in particolare lo smaltimento fanghi ,dando per scontati i parametri e le incidenze che ci sono sul terreno che li riceve e facendo in modo da garantire la massima cautela possibile nei confronti delle aziende e dei cittadini che vivono nelle aree in cui tali attività vengono svolte;

-la norma che introduce l'obbligatorietà dello stoccaggio, equiparando in tal modo la normativa regionale a quella di altre regioni è da apprezzare, perché tutela non tanto e solo rispetto alla attività dei gestori, ma fornisce maggiori garanzie rispetto all'autorizzazione allo spandimento dei fanghi , quando questi provengono da fuori regione;

-i fanghi che arrivano dalla depurazione hanno una duplice alternativa che impone una scelta precisa : o si utilizzano come spandimento fanghi oppure devono andare a finire, dopo processi di essiccazione ,in impianti a biomassa allo scopo di produrre energia. Ma da qualche parte questi fanghi bisogna pur metterli , perché se poi i gestori continuano a portarli fuori regione, il contribuente toscano che è fatto anche di imprese,continua a pagare un'occhio della testa perché in Toscana non ci si riesce a dotare di impianti che svolgono questa funzione;

- é positivo il fatto che le province, possano utilizzare il materiale che si trova presso il sistema informativo di Artea e questa esigenza è sicuramente materia di un necessario coordinamento delle province;

Rilevando infine che pur essendovi delle cose da affinare, nella riunione odierna è emersa una sostanziale condivisione sul regolamento, ribadisce l' impegno di costituire un tavolo tecnico e nella consapevolezza che la sostanza delle questioni è quella che è stata scritta nel testo e che al di là di ciò non si può andare, richiede ai componenti del Tavolo l' invio rapido di eventuali contributi e/o osservazioni, perché è sua intenzione portare il regolamento all' attenzione della Giunta nella riunione del 15 febbraio 2010.

Alle ore 11,45 non essendovi altri argomenti da discutere la riunione si conclude.

UP/